



Votazione popolare cantonale del 17 giugno 2007

Spiegazioni del Gran Consiglio

Legge sulle lingue del Cantone dei Grigioni (LCLing)

Il trilinguismo è una caratteristica essenziale del nostro Cantone. Con la legge sulle lingue (LCLing) il legislatore cantonale riconosce questa parte importante della nostra identità e adempie un mandato di politica linguistica della Costituzione cantonale. La legge sulle lingue definisce il rafforzamento del trilinguismo quale compito comune di Cantone e comuni. Per raggiungere questo obiettivo essa disciplina:

- l'uso delle lingue ufficiali cantonali tedesco, romancio e italiano da parte delle autorità e dei Tribunali cantonali;
- il modo in cui il romancio e l'italiano devono essere salvaguardati e promossi, nonché
- secondo quali principi le tre lingue ufficiali cantonali tedesco, romancio e italiano devono essere usate nei comuni e nei circoli.

La legge sulle lingue si basa sulla realtà linguistica attuale nel Cantone e nei comuni. Essa tiene conto della libertà di lingua e dell'autonomia linguistica dei comuni e dei circoli, e tutela i diritti della comunità linguistica romancia e italiana nei loro territori d'origine.

Spiegazioni da pag. 3

Proposta in votazione pag. 13

Care concittadine, care concittadini,
vi sottoponiamo la seguente proposta in votazione:

Legge sulle lingue del Cantone dei Grigioni (LCLing)

Il 19 ottobre 2006 il Gran Consiglio ha approvato la legge sulle lingue del Cantone dei Grigioni (LCLing) con 106 voti a favore e nessuno contrario. Contro questa decisione è stato lanciato il referendum. Vi sottoponiamo perciò la seguente proposta in votazione.

A. La proposta in dettaglio

Con la legge sulle lingue si vogliono raggiungere gli obiettivi seguenti:

- attuazione del mandato di politica linguistica della Costituzione federale (art. 18 e 70), della Costituzione cantonale (art. 3) e del diritto internazionale (Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali);
- delimitazione del campo di applicazione delle lingue ufficiali cantonali da parte delle autorità cantonali;
- rafforzamento del trilinguismo quale caratteristica essenziale del Cantone;
- salvaguardia e promozione delle lingue minacciate romancio e italiano;
- promozione dello scambio fra le comunità linguistiche;
- creazione dei presupposti per un istituto per il plurilinguismo;
- determinazione di principi per l'assegnazione di comuni a regioni linguistiche, nonché per l'uso delle lingue ufficiali e scolastiche comunali.

1. Il mandato di politica linguistica della Costituzione cantonale

La nuova Costituzione cantonale riconosce esplicitamente il trilinguismo cantonale. Già il preambolo esprime la volontà di salvaguardare e promuovere il trilinguismo e la varietà culturale del Cantone. Questa intenzione viene precisata soprattutto nell'art. 3 della Costituzione cantonale:

Art. 3 Lingue

¹ Il tedesco, il romancio e l'italiano sono le lingue cantonali e ufficiali equivalenti dei Grigioni.

² Il Cantone e i comuni sostengono e prendono i provvedimenti necessari per la salvaguardia e l'incentivazione delle lingue romancia e italiana. Essi promuovono la comprensione e gli scambi fra le comunità linguistiche.

³ I comuni e i circoli determinano le loro lingue ufficiali e scolastiche nel quadro delle loro competenze e in cooperazione con il Cantone. Al riguardo essi prestano attenzione alla composizione linguistica tradizionale e hanno riguardo per le minoranze linguistiche autoctone.

2. I punti centrali della legge sulle lingue (LCLing)

– Lingue ufficiali cantonali (art. 3–6 LCLing)

Conformemente all'art. 3 cpv. 1 della Costituzione cantonale le lingue cantonali e ufficiali dei Grigioni sono il tedesco, il romancio e l'italiano. La legge sulle lingue disciplina il campo di applicazione delle tre lingue ufficiali cantonali da parte delle autorità cantonali, segnatamente da parte del Gran Consiglio, del Governo, dell'Amministrazione e dei Tribunali

cantonali. Viene perlopiù ripresa la prassi oggi vigente.

La regolamentazione delle lingue ufficiali stabilisce in quale lingua, vale a dire in tedesco, romancio o italiano, le e gli abitanti possono rivolgersi alle autorità del Cantone.

Per quanto riguarda la lingua romancia standard rumantsch grischun, le regolamentazioni legislative si limitano al suo uso quale lingua ufficiale a livello cantonale. La legge non contiene alcuna disposizione sull'uso del rumantsch grischun a livello comunale e di circolo. Anche dopo l'entrata in vigore della legge sulle lingue l'introduzione del rumantsch grischun a livello comunale spetterà come finora ai comuni.

– Lingue giudiziarie (art. 7 – 10 LCLing)

Tribunali cantonali (art. 8 LCLing)

Per le procedure dinanzi ai Tribunali cantonali (Tribunale cantonale, Tribunale amministrativo) tutte e tre le lingue ufficiali cantonali sono equivalenti. Le parti e i loro rappresentanti sono liberi nella scelta della lingua ufficiale per le loro istanze e per i loro interventi. Qualora una delle parti interessate non capisca la lingua della procedura, il Tribunale ordina una traduzione gratuita in un'altra lingua ufficiale cantonale.

Tribunali distrettuali (art. 9 e 10 LCLing)

Nelle procedure dinanzi ai tribunali distrettuali vale il principio secondo cui le parti e i loro rappresentanti possono scegliere liberamente una delle lingue ufficiali del distretto per le memorie e le altre istanze. Nei distretti monolingui – distretti di lingua tedesca risp. italiana – la lingua ufficiale del distretto è l'unica lingua giudiziaria. Nel Cantone dei Grigioni non esistono distretti monolingui romanci. Nei distretti

plurilingui le parti possono scegliere liberamente una delle lingue giudiziarie per le loro memorie o istanze. Per il resto, per i tribunali distrettuali fanno stato le regolamentazioni analoghe valide per i Tribunali cantonali.

– *Promozione della lingua romancia e italiana / Scambi fra le comunità linguistiche (art. 11–15 LCLing)*

La promozione delle lingue, finora disciplinata nella legge cantonale sulla promozione della cultura, viene inserita nella nuova legge sulle lingue. Il contenuto viene modificato solo leggermente: quale nuovo strumento di gestione il Cantone ottiene la possibilità di concludere accordi di prestazioni con le organizzazioni linguistiche romance e italiane.

Nuova nella legge sulle lingue è la possibilità di promuovere lo scambio di insegnanti e classi fra le comunità linguistiche.

– *Lingue ufficiali e scolastiche dei comuni e dei circoli (art. 16 – 25 LCLing)*

Assegnazione (art. 16 LCLing)

In base alle direttive vincolanti della Costituzione federale (art. 70 cpv. 2) e della Costituzione cantonale (art. 3 cpv. 3), nella determinazione delle lingue ufficiali e scolastiche i Cantoni e i comuni sono tenuti a rispettare la composizione linguistica tradizionale delle regioni e a considerare le comunità linguistiche autoctone. La legge sulle lingue osserva queste direttive, disciplinando i criteri per l'assegnazione dei comuni alle singole regioni linguistiche. Questa determinazione avviene sulla base della composizione linguistica della popolazione residente nei comuni al momento dell'entrata in vigore della legge sulle lingue. Sono determinanti le cifre dell'ultimo censimento federale e la realtà linguistica attuale.

I comuni con una quota superiore al 40 per cento di persone appartenenti a una lingua cantonale sono considerati cosiddetti comuni «monolingui», i comuni con una quota compresa tra il 20 e il 40 per cento comuni «plurilingui».

Questa determinazione è decisiva esclusivamente per i comuni nei quali la lingua romancia risp. italiana è considerata lingua autoctona e quindi tradizionale secondo i censimenti federali dal 1860. Per le regioni grigionesi di lingua tedesca, nonché per i comuni che hanno proceduto ad un cambiamento della lingua prima dell'entrata in vigore della legge, la legge sulle lingue non ha alcuna conseguenza. La legge rispetta quindi le strutture del Cantone e dei comuni sviluppatesi nel corso del tempo. L'obiettivo principale è la protezione della lingua autoctona romancia risp. italiana nelle loro regioni d'origine. Importante è: con la nuova legge sulle lingue le lancette del tempo non vengono girate all'indietro. La legge è orientata al futuro; decisioni dei comuni prese in passato e sviluppi linguistici generalmente accettati non devono essere annullati.

Comuni monolingui

I comuni monolingui sono tenuti ad usare la lingua autoctona (romancio risp. italiano) in ambito ufficiale (ad es. nell'assemblea comunale, nelle votazioni comunali, nelle comunicazioni e pubblicazioni del comune, nelle decisioni del comune, nella corrispondenza), nonché per le insegne di uffici e strade comunali. Questi comuni sono tuttavia liberi di usare, oltre alla loro lingua autoctona, anche un'altra lingua cantonale (ad es. tedesco).

L'insegnamento nei comuni monolingui avviene come finora nella lingua autoctona.

Comuni plurilingui

In ambito ufficiale i comuni plurilingui devono fare adeguatamente uso della lingua autoctona (ad es. romancio). Cosa si intende esattamente con «adeguatamente», deve essere stabilito caso per caso dal comune; a questo riguardo esso deve tenere conto della situazione linguistica attuale.

L'insegnamento a scuola avviene nella lingua della comunità linguistica autoctona o si svolge eventualmente in due lingue. Anche questa regolamentazione corrisponde allo standard vigente nei comuni grigionesi.

Diritto transitorio (art. 27 LCLing)

Per i comuni, anche quelli nell'area di lingua romancia, che hanno cambiato la lingua ufficiale o scolastica prima dell'entrata in vigore della legge sulle lingue (ad es. da romancio a romancio/tedesco), nulla cambia con la legge sulle lingue. Sulla base delle regolamentazioni transitorie nessuno di questi comuni (ad es. Andeer, Alvaneu, Alvaschein, Ausserferrera, Bever, Feldis/Veulden, Lantsch/Lenz, Pignia, Pontresina, Rhäzüns, Scheid, Surava, Tiefencastel, Trin, Zillis-Reischen) viene costretto a ritornare sui propri passi, né per quanto riguarda la lingua ufficiale né per quanto riguarda la lingua scolastica. In tutti questi comuni rimane invece tutto come prima; nessun comune viene obbligato a ritornare allo stato linguistico precedente risp. a rendere nullo il cambiamento linguistico a cui si è proceduto.

– Cambiamento futuro della lingua ufficiale o scolastica comunale (art. 24 LCLing)

I comuni, che intendono cambiare la lingua ufficiale o scolastica dopo l'entrata in vigore della legge sulle lingue, devono

sottoporre questa decisione a votazione popolare. Il presupposto per un eventuale cambiamento della lingua è che nei comuni monolingui la quota delle persone appartenenti alla comunità linguistica autoctona sia inferiore al 40 per cento risp. nei comuni plurilingui inferiore al 20 per cento.

In caso di passaggio da un comune monolingue ad un comune plurilingue, il cambiamento della lingua è considerato accettato se la maggioranza dei votanti lo approva; in caso di passaggio da un comune plurilingue ad un comune di lingua tedesca è necessaria una maggioranza di due terzi. Questo quorum tiene conto non soltanto della portata particolare di questo passo, ossia del passaggio definitivo alla lingua tedesca quale lingua ufficiale e scolastica, ma anche degli interessi legittimi della minoranza linguistica autoctona.

– Conseguenze finanziarie

È difficile esprimere in cifre le conseguenze finanziarie della legge sulle lingue per il Cantone e i comuni. Eventuali spese supplementari risulteranno al Cantone dalle traduzioni e da un eventuale sussidio cantonale ad un istituto per il plurilinguismo gestito dalla Confederazione. Secondo le stime del Governo queste spese supplementari dovrebbero essere relativamente contenute. A questo proposito si deve considerare il fatto che il Gran Consiglio ha la possibilità di gestire le spese supplementari con il preventivo annuale.

La legge sulle lingue è il risultato di un'ampia procedura di consultazione e di un dibattito approfondito in Gran Consiglio. La legge sulle lingue soddisfa gli obiettivi linguistici della Costituzione federale e cantonale, nonché del diritto internazio-

nale. Il Gran Consiglio è convinto che con questa legge si sottopone alla popolazione grigionese una proposta moderna e orientata al futuro, che tiene ampiamente conto della situazione linguistica del Cantone dei Grigioni.

B. Argomenti del comitato referendario

Il referendum sottoscritto da oltre 3700 aventi diritto di voto non è contrario alla promozione del romancio, bensì ad una legge, secondo noi, inadatta e ingiusta. Ciò per i seguenti motivi:

1. Conformemente all'art. 16 cpv. 2 della nuova legge sulle lingue (LCLing) sono considerati comuni di lingua romancia anche i comuni con una quota fino al 60 per cento di persone di lingua tedesca. Nei comuni con una quota fino all'80% di persone di lingua tedesca, la **prima lingua** a scuola è il romancio (art. 20 cpv. 1 LCLing).
2. Nei circa 70 comuni, che secondo la legge sono considerati di lingua romancia nonostante il fatto che eventualmente una maggioranza parli tedesco, nell'assemblea comunale e nei rapporti con le autorità può essere usata soltanto la lingua romancia (art. 17 LCLing).
3. Nell'occupazione di posti messi a concorso dall'Amministrazione cantonale la preferenza viene data ai candidati che parlano due o tre **lingue ufficiali** cantonali, indipendentemente dal profilo richiesto (art. 6 LCLing). La maggioranza dei grigionesi di lingua tedesca, che finora hanno imparato il francese e l'inglese quale lingua straniera, vengono discriminati. Essi vengono discriminati anche nelle promozioni e nei licenziamenti.
4. Sono considerate persone appartenenti *esclusivamente* alla comunità linguistica romancia, senza essere state interpellate, anche le persone la cui prima lingua e lingua principale è il tedesco (o l'italiano), ma che ogni tanto parlano romancio quale lingua accessoria (art. 16 cpv. 4 LCLing). In questo modo il numero di persone appartenenti alla comunità linguistica romancia viene in parte artificialmente raddoppiato e triplicato.
5. In futuro i comuni non potranno più decidere liberamente sulla propria identità linguistica. Le votazioni, come previste dall'art. 3 cpv. 3 della Costituzione cantonale, vengono sostituite da statistiche discutibili risalenti al 2000. Ciò lede i diritti costituzionali dei comuni e minaccia la pace linguistica.
6. La nuova legge sulle lingue non garantisce più che nei distretti plurilingui i soggetti di diritto possano usare la propria lingua madre nel dibattimento principale dinanzi al tribunale per essi competente. Ciò vale in ugual misura per le persone di lingua tedesca, romancia e italiana.
7. A livello comunale, di circolo, distrettuale e cantonale la legge porta ad un notevole aumento delle spese.
8. Per la Valposchiavo, la Bregaglia e il Moesano la legge non porta vantaggi, poiché in queste valli la lingua italiana non è minacciata. La valorizzazione generale del romancio, in particolare nella politica cantonale del personale, si ripercuoterà però negativamente sull'«italianità». Vi si aggiunge il fatto che nonostante lo sviluppo demografico in Engadina Alta relativamente favorevole all'italiano viene misconosciuto lo statuto di lingua minoritaria.
9. Le disposizioni transitorie dell'art. 27 LCLing sono formulate in modo poco

chiaro e vengono interpretate in modo completamente diverso, come è emerso dalle discussioni finora svoltesi. Soltanto i comuni che hanno già preso una **decisione sulla lingua** non devono revocarla. Per gli altri si applica fondamentalmente il nuovo diritto. La disposizione è poco chiara anche per il fatto che questioni concernenti fatti vengono scambiate con riflessioni di diritto consuetudinario.

riguardo al n. 1

Lingue ufficiali nei comuni (art. 16 e 17 LCLing)

I comuni nei quali ad es. il 60% degli abitanti parla esclusivamente tedesco e il 40% parla regolarmente romancio, anche se non quale lingua principale, sono considerati comuni monolingui romanci. Nei comuni interessati, nell'assemblea comunale, nelle votazioni comunali, nelle comunicazioni e pubblicazioni del comune, nonché nei rapporti ufficiali con la popolazione può essere usata esclusivamente la lingua romancia. Secondo il messaggio del Governo all'attenzione del Gran Consiglio del 16 maggio 2006 «*nei rapporti con le autorità le e gli abitanti non hanno diritto di usare un'altra lingua diversa da quella ufficiale*» (messaggio relativo alla LCLing, pag. 107).

riguardo al n. 1

Lingue scolastiche (in part. art. 19 e 20 LCLing)

Sia nei comuni monolingui romanci che nei comuni plurilingui la **prima** lingua scolastica è obbligatoriamente il romancio. Conformemente agli art. 19 e 20 LCLing tutto l'insegnamento nella scuola popolare deve avvenire in romancio, se nei comuni la quota della comunità linguistica romancia è di almeno il 20%. In altre pa-

role, se in un comune l'80% delle e degli abitanti è di lingua madre tedesca e soltanto il 20% parla (occasionalmente) romancio, la prima lingua d'insegnamento nella scuola popolare è il romancio. Questa disposizione assurda lede i principi della libertà di lingua e dell'uguaglianza giuridica ed è probabile che si riveli uno svantaggio per i comuni interessati che rischierebbero di non venire più scelti quale luogo di domicilio.

riguardo al n. 3

Criteri di assunzione discriminanti presso il Cantone (art. 6 LCLing)

Nell'occupazione di posti messi a concorso dall'Amministrazione cantonale «deve essere data la preferenza ai candidati che dispongono di conoscenze di due o eventualmente delle tre lingue ufficiali», indipendentemente dal profilo richiesto. Da un lato, questa regolamentazione discrimina le persone che non hanno avuto la possibilità di imparare più lingue. Dall'altro punisce però anche la popolazione di lingua tedesca dei Grigioni che fino a poco tempo fa non ha imparato il romancio o l'italiano nella scuola elementare e secondaria, bensì il francese e l'inglese.

riguardo al n. 4

Chi viene considerato appartenente alla «comunità linguistica romancia»? (art. 16 cpv. 4 LCLing)

A titolo di novità sono considerate appartenenti alla «comunità linguistica romancia», senza che siano state interpellate, anche le persone che nel censimento 2000 hanno indicato il tedesco (o l'italiano) come prima lingua e che ogni tanto usano il romancio quale lingua accessoria. La nuova legge non si basa quindi sull'identità linguistica primaria (la lingua nella quale pensiamo), bensì sul fatto se

esiste un legame – secondario – con la lingua romancia.

Così migliaia di persone con lingua principale o lingua madre tedesca vengono considerate, a loro insaputa e involontariamente, come appartenenti alla «comunità linguistica romancia». Ma anche chi originariamente parlava romancio, la cui identità linguistica è però mutata e che usa oggi il tedesco quale prima lingua, viene, senza essere stato interpellato, considerato come persona appartenente esclusivamente alla «comunità linguistica romancia».

Secondo questa modalità di conteggio, il Comune di Samedan sarebbe ad es. un «comune monolingue romancio» (Consigliere di Stato Lardi il 18.10.2006 in Gran Consiglio, prot. pag. 523), nonostante a Samedan soltanto il 16,6% della popolazione indichi il romancio e il 61,4% il tedesco quale lingua che conosce meglio. Per Trin vale lo stesso con una quota del 19,8% di romancio contro il 72,7% di tedesco.

riguardo al n. 6

Lingue giudiziarie (art. 7 – 10 LCLing)

Secondo la nuova legge, i distretti Inn, Maloja, Hinterrhein, Glenner e Imboden sono bilingui o plurilingui. Ciò significa che il dibattimento principale deve avvenire nella lingua della parte convenuta. Questa regolamentazione, valida anche per il Tribunale cantonale, fa sì che i soggetti di diritto dell'accusa non possano più esprimere il proprio punto di vista nella loro lingua madre dinanzi al proprio tribunale. Questo viola gravemente le garanzie costituzionali della libertà di lingua e del diritto di essere sentiti, e ciò in ugual misura per chi parla italiano, romancio o tedesco. La regolamentazione non è neanche adatta alla prassi: poiché chi sa a quale comunità linguistica una par-

te convenuta si sente appartenere risp. quali indicazioni ha fatto nel censimento 2000? E cosa si fa ad es. in caso di una società anonima?

riguardo al n. 7

Conseguenze finanziarie

La nuova legge sulle lingue provocherà un aumento delle spese dell'Amministrazione cantonale e del Tribunale cantonale e di quello amministrativo. I servizi di traduzione, che devono essere a disposizione gratuita delle persone interessate, dovranno essere ampliati. Anche l'istituto per il plurilinguismo chiesto dal Gran Consiglio (art. 12 lett. g LCLing) causerà inevitabilmente spese notevoli, anche se fino ad oggi nessuno sa cosa sia esattamente questo istituto.

Anche i comuni, gli uffici di circolo e i tribunali distrettuali nelle aree di lingua romancia e plurilingui si vedranno confrontati con elevate spese per servizi di traduzione. Finora neanche nelle aree di lingua romancia vi era la necessità di sentenze in lingua romancia; tutte le decisioni venivano redatte in tedesco. Anche nel settore scolastico risulteranno notevoli spese supplementari.

riguardo al n. 9

Disposizione transitoria (art. 27 LCLing)

Come è emerso dal dibattito attuale, le disposizioni transitorie vengono interpretate in modo completamente diverso perfino dai fautori della legge. Se però con le disposizioni transitorie non cambia nulla, come affermano certi fautori, allora si sarebbe senz'altro potuto rinunciare alla legge.

Cara concittadina grigionese, caro concittadino grigionese,

la nuova legge sulle lingue è mal congegnata, difficilmente attuabile nella prassi, anticostituzionale, antidemocratica, ingiusta e provoca al Cantone e ai comuni elevate spese ricorrenti. Essa è controproducente proprio in vista dell'obiettivo auspicato di promuovere la lingua romancia. Per aprire la strada ad una soluzione migliore, vi raccomandiamo perciò di votare **NO**.

Febbraio 2007

Il comitato referendario

C. Argomenti del Gran Consiglio

Gli argomenti del comitato referendario contro la legge sulle lingue non sono convincenti: sono incompleti e si basano in parte su supposizioni inesatte o lacunose.

1. Lingue ufficiali e scolastiche in comuni monolingui e plurilingui

I comuni monolingui, vale a dire i comuni con una quota di almeno il 40 per cento di persone appartenenti ad una comunità linguistica autoctona (ad es. di lingua romancia) devono usare la loro lingua tradizionale in *ambito ufficiale* (art. 17 cpv. 1 LCLing.). Secondo la legge sulle lingue questi comuni non sono tuttavia obbligati a usare esclusivamente la loro lingua autoctona, ad es. nell'assemblea comunale, nei rapporti ufficiali o nelle comunicazioni del comune. In base all'autonomia comunale, essi possono invece ammettere, oltre alla lingua autoctona, anche altre lingue (ad es. il tedesco). Per questo motivo è ovvio che i comuni monolingui nei quali la comunità linguistica autoctona rappresenta la minoranza possono am-

mettere quale ulteriore lingua anche la lingua della maggioranza.

Nei comuni monolingui romanci o plurilingui l'insegnamento a scuola avviene come finora nella lingua autoctona (art. 19 cpv. 1 LCLing). I comuni in cui già oggi a scuola come prima lingua viene insegnato il romancio sono solamente tenuti a continuare questa prassi.

Nessun comune, neanche i comuni dell'area di lingua romancia, che ha *cambiato la lingua ufficiale e/o scolastica* prima dell'entrata in vigore della legge sulle lingue (ad es. da romancio a tedesco), deve ritornare sui propri passi (art. 27 LCLing). In questi comuni non viene toccata né la lingua ufficiale né quella scolastica.

2. Criteri per l'assunzione presso l'Amministrazione cantonale

A parità di qualifiche, per *l'occupazione di posti presso l'Amministrazione cantonale* deve *di regola* essere data la preferenza ai candidati che dispongono di conoscenze di due o eventualmente di tutte e tre le lingue ufficiali (art. 6 LCLing). In caso di occupazione di posti per i quali le competenze linguistiche non hanno alcuna importanza non esiste però alcun obbligo di dare la preferenza ai candidati con conoscenze di due risp. tre lingue. Per i posti che hanno contatto con la popolazione non è né ingiusto né discriminante dare la preferenza ai candidati che padroneggiano diverse lingue ufficiali cantonali rispetto a persone monolingui con le stesse qualifiche. Questa preferenza è giustificata e corrisponde del resto anche alla prassi e alle usanze nell'Amministrazione federale e in altri Cantoni plurilingui.

3. Appartenenza alla comunità linguistica romancia

Fanno parte della minoranza della comunità linguistica romancia tutte le persone che nel censimento indicano di *usare regolarmente* questa lingua a scuola, *sul lavoro o a casa* (art. 16 cpv. 4 LCLing). In questo gruppo non rientrano né le persone appartenenti alla maggioranza tedesca né quelle appartenenti alla minoranza Walser. Nessuna persona di lingua tedesca o di altra lingua senza radici romance rischia quindi di essere considerata contro la sua volontà persona di lingua romancia. Le persone con un background romancio risp. italiano, che sul lavoro o nella vita quotidiana usano il tedesco quale lingua principale, devono invece poter essere identificate quali persone appartenenti alla comunità linguistica romancia risp. italiana.

Questa modalità di conteggio tiene conto del fatto che le *persone di origine romancia* sono di regola bilingui e nel censimento indicano (risp. devono indicare) il tedesco quale lingua più usata e che conoscono meglio, ad es. sul lavoro. Nell'ambiente privato, innanzitutto nella famiglia, queste persone usano tuttavia regolarmente la lingua romancia. Basarsi unicamente sulla lingua meglio conosciuta, significherebbe classificare queste persone quali persone monolingui di lingua tedesca o di altra lingua, cosa che non corrisponde né alla realtà né tiene conto della particolare necessità di protezione della lingua romancia.

Secondo la legge sulle lingue, i comuni di Samedan e Trin, menzionati in modo particolare dal comitato referendario in questo contesto, sono come finora considerati comuni bilingui.

4. Lingue giudiziarie

Nelle loro memorie e istanze destinate ai due *Tribunali cantonali* le parti o i loro rappresentanti possono usare una lingua ufficiale cantonale di loro scelta (art. 8 cpv. 1 LCLing). Se la procedura si svolge in una lingua ufficiale cantonale che una parte o il suo rappresentante non capisce risp. non parla, il Tribunale ordina una traduzione gratuita del dibattimento rispettivamente della sentenza (art. 7 cpv. 4 LCLing).

Nei *tribunali distrettuali* tutte le lingue ufficiali del distretto sono anche lingue giudiziarie (art. 9 cpv. 2 e art. 10 cpv. 2 LCLing). Secondo la legge sulle lingue sono monolingui i distretti Landquart, Plessur, Prettigovia/Davos (distretti con lingua ufficiale tedesca), Moesa e Bernina (distretti con lingua ufficiale italiana). Sulla base dell'assegnazione secondo la legge sulle lingue non esistono distretti monolingui romanci. Di conseguenza, nessun tribunale distrettuale è autorizzato o persino obbligato all'uso esclusivo della lingua romancia.

Nei *distretti plurilingui* come Hinterrhein, Imboden, Inn, Surselva (tutti bilingui romancio-tedesco), nonché Albula e Maloja (entrambi trilingui romancio-italiano-tedesco) le parti o i loro rappresentanti sono liberi di scegliere una lingua ufficiale del distretto per le loro memorie e istanze (art. 10 cpv. 2). Qualora una delle parti non conosca la lingua del dibattimento, il tribunale ordina una traduzione gratuita del dibattimento e della sentenza in un'altra lingua ufficiale del distretto (art. 7 cpv. 4 LCLing).

5. Conseguenze finanziarie

Né dalla legge né dal messaggio risultano indizi concreti per *spese supplementari* importanti. Le spese supplementari provocate dal trilinguismo cantonale sono in primo luogo una conseguenza della Costituzione cantonale che statuisce l'equivalenza delle lingue ufficiali cantonali e che obbliga il Cantone e i comuni ad adottare le misure necessarie alla salvaguardia e alla promozione della lingua romancia e italiana. A livello cantonale, il Gran Consiglio ha inoltre la possibilità di stabilire ogni anno nel quadro del preventivo le spese per la promozione delle lingue cantonali.

6. Disposizione transitoria (art. 27 LCLing)

Contrariamente a quanto sostenuto dal comitato referendario, la disposizione transitoria risponde chiaramente e in modo inequivocabile alla domanda su cosa deve accadere nei comuni che hanno proceduto ad un cambiamento della loro lingua ufficiale e/o scolastica prima dell'entrata in vigore della legge sulle lingue. In questi comuni rimane tutto come prima. La legge sulle lingue ha effetto esclusiva-

mente per il futuro. Nessun comune, che ha proceduto ad un cambiamento della lingua, con o senza relativa decisione, è tenuto a ritornare sui propri passi. La disposizione transitoria della legge sulle lingue recita letteralmente:

Art. 27 Disposizione transitoria

«Le disposizioni sulle lingue ufficiali e scolastiche dei comuni non si applicano a decisioni di comuni prese prima dell'entrata in vigore della presente legge o a fattispecie verificatesi prima di questa data.»

D. Proposta

Il Gran Consiglio ha approvato la legge sulle lingue del Cantone dei Grigioni con 106 voti a favore e nessuno contrario. Vi invitiamo, care concittadine e cari concittadini, ad accettare la presente proposta di votazione.

In nome del Gran Consiglio

La Presidente: *Agathe Bühler-Flury*

L'Attuario: *Claudio Riesen*

Proposta

Legge sulle lingue del Cantone dei Grigioni (LCLing)

del 19 ottobre 2006

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni,

visto l'art. 3 della Costituzione cantonale;
visto il messaggio del Governo del 16 maggio 2006,

decide:

I. Disposizioni generali

Art. 1

¹ La presente legge intende:

Scopo

- a) rafforzare il trilinguismo quale caratteristica essenziale del Cantone;
- b) consolidare a livello individuale, sociale ed istituzionale la consapevolezza del plurilinguismo cantonale;
- c) promuovere la comprensione e la convivenza tra le comunità linguistiche cantonali;
- d) salvaguardare e promuovere la lingua romancia e italiana;
- e) sostenere la minacciata lingua cantonale romancia con misure particolari;
- f) creare nel Cantone i presupposti per un istituto per il plurilinguismo.

² Nell'adempimento dei loro compiti il Cantone, i comuni, le corporazioni regionali e comunali, i distretti, i circoli ed altri enti di diritto pubblico prestano attenzione alla composizione linguistica tradizionale delle regioni e hanno riguardo per la comunità linguistica autoctona.

Art. 2

La presente legge disciplina:

Oggetto

- a) l'uso delle lingue ufficiali cantonali da parte delle autorità cantonali e dei tribunali;
- b) le misure volte alla salvaguardia e alla promozione della lingua romancia e italiana, nonché gli scambi fra le comunità linguistiche cantonali;

- c) l'assegnazione dei comuni e dei circoli alle regioni linguistiche, nonché la cooperazione tra il Cantone ed i comuni, le corporazioni regionali e comunali, i distretti, i circoli ed altri enti di diritto pubblico nella determinazione delle loro lingue ufficiali e scolastiche.

II. Lingue ufficiali cantonali

Art. 3

Principi

¹ Le lingue ufficiali del Cantone trovano applicazione nella legislazione, nell'applicazione del diritto e nella giurisprudenza.

² Ognuno può rivolgersi alle autorità cantonali in una lingua ufficiale di sua scelta.

³ Le autorità cantonali rispondono nella lingua ufficiale nella quale sono state interpellate. Nei rapporti con i comuni, le corporazioni regionali e comunali e i circoli esse usano le rispettive lingue ufficiali. Nella procedura di ricorso la lingua della procedura si conforma alla lingua ufficiale usata nella decisione impugnata.

⁴ Nei rapporti scritti, le autorità cantonali ed i Tribunali cantonali usano le lingue ufficiali nelle loro forme standard.

⁵ La forma standard del romancio usata dalle autorità cantonali e dai Tribunali cantonali è il rumantsch grischun. Le persone di lingua romancia possono rivolgersi al Cantone negli idiomi o in rumantsch grischun.

Art. 4

Gran Consiglio

¹ Nelle deliberazioni in Gran Consiglio e nelle sue commissioni ogni membro si esprime nella lingua ufficiale di sua scelta.

² Ogni membro del Gran Consiglio può richiedere traduzioni delle proposte inoltrate nella lingua ufficiale che conosce.

³ I testi ufficiali da pubblicare nella Collezione sistematica del diritto cantonale grigionese devono essere tradotti in tutte le lingue ufficiali per la trattazione in Gran Consiglio e nelle sue commissioni.

Art. 5

Governo

¹ I membri del Governo lavorano nella lingua ufficiale di loro scelta.

² Il Governo regola in un'ordinanza speciale la traduzione nelle lingue ufficiali cantonali di testi ufficiali, avvisi, comunicati stampa, siti Internet, documenti, corrispondenza e di insegne di edifici e strade cantonali.

³ Il Cantone promuove le conoscenze del suo personale nelle lingue ufficiali cantonali.

Art. 6

A parità di qualifiche, per l'occupazione di posti presso l'Amministrazione cantonale deve di regola essere data la preferenza ai candidati che dispongono di conoscenze di due o eventualmente delle tre lingue ufficiali.

Assunzioni

Art. 7

¹ Il presidente del tribunale stabilisce, sulla base della presente legge, in quale lingua ufficiale si svolge la procedura giudiziaria.

Tribunali

1. Disposizioni generali

² Nei dibattimenti i membri dei tribunali si esprimono nella lingua ufficiale di loro scelta.

³ Le sentenze, le risoluzioni e le decisioni sono redatte nella lingua ufficiale in cui si svolge la procedura giudiziaria.

⁴ Qualora una parte conosca soltanto un'altra lingua ufficiale, il presidente del tribunale ordina su domanda una traduzione gratuita del dibattimento rispettivamente della sentenza.

⁵ Una deroga alle disposizioni della presente legge è ammessa con il consenso delle parti.

Art. 8

¹ Nelle loro memorie e istanze destinate ai Tribunali cantonali le parti possono usare una lingua ufficiale cantonale di loro scelta.

2. Tribunali cantonali

² La lingua della procedura si conforma di regola alla lingua ufficiale usata nella decisione impugnata rispettivamente alla lingua ufficiale parlata dalla parte convenuta.

Art. 9

¹ I distretti composti da circoli monolingue con medesima lingua ufficiale sono considerati distretti monolingue. La lingua ufficiale di un distretto monolingue corrisponde a quella dei circoli.

3. Tribunali distrettuali

a) Distretti monolingui

² Nelle memorie e istanze deve essere usata la lingua ufficiale del distretto.

³ Il dibattimento principale si tiene nella lingua ufficiale del distretto.

Art. 10

¹ I distretti composti da circoli monolingui con lingue ufficiali diverse rispettivamente circoli plurilingui sono considerati distretti plurilingui. Le lingue ufficiali di un distretto plurilingue sono tutte le lingue ufficiali dei circoli.

b) Distretti plurilingui

² Nelle loro memorie e istanze le parti possono usare una lingua ufficiale del distretto.

³ Il dibattimento principale si tiene di regola nella lingua ufficiale parlata dalla parte convenuta rispettivamente dall'imputato.

III. Promozione della lingua romancia e italiana / Scambi fra le comunità linguistiche

Art. 11

Cantone
1. Istituzioni

¹ Il Cantone versa sussidi annuali alla Lia Rumantscha, alla Pro Grigioni Italiano e all'Agentura da Novitads Rumantscha per la salvaguardia e la promozione della lingua e cultura romancia rispettivamente italiana.

² La concessione dei sussidi cantonali viene fatta dipendere dal rispetto di accordi di prestazione stipulati tra il Cantone e le istituzioni aventi diritto a sussidi, validi per un periodo di quattro anni.

³ Il preventivo, il rapporto annuale e il conto annuale devono essere sottoposti al Governo per approvazione.

⁴ I sussidi cantonali variano tra il 10 e il 50 per cento delle spese dichiarate secondo l'accordo di prestazione.

⁵ Il Gran Consiglio fissa di propria competenza i crediti per i sussidi cantonali.

Art. 12

2. Progetti e
particolari misure
di promozione
a) Settori, criteri
di calcolo

¹ Il Cantone può versare sussidi a comuni, ad altri enti di diritto pubblico e a privati, in particolare per:

- a) misure e progetti volti alla salvaguardia e alla promozione della lingua romancia e italiana, nonché del trilinguismo cantonale;
- b) misure e progetti volti alla comprensione fra le comunità linguistiche cantonali;
- c) giornali e riviste di lingua romancia e italiana, quale indennizzo per prestazioni a salvaguardia della lingua, nella misura in cui queste prestazioni non possano essere fornite a copertura delle spese;
- d) l'elaborazione, la traduzione e la pubblicazione di lavori scientifici sulle lingue cantonali, sui loro idiomi e dialetti, sul plurilinguismo, nonché sulla politica linguistica e della comprensione;
- e) la traduzione di opere letterarie in lingua romancia;
- f) corsi di lingua romancia o italiana volti all'integrazione di persone alloglotte;
- g) un istituto per il plurilinguismo nel Cantone dei Grigioni
- h) la realizzazione di scuole o classi bilingui in comuni di lingua tedesca.

² I sussidi cantonali si conformano in particolare alla qualità della misura, alla sua importanza per la regione linguistica e al suo effetto di salvaguardia e promozione linguistica.

Art. 13

b) Presupposti per
la concessione di
sussidi

¹ I sussidi cantonali vengono fatti dipendere da prestazioni proprie adeguate dei beneficiari dei sussidi.

² Non vengono versati sussidi cantonali a progetti che perseguono principalmente scopi di lucro.

Art. 14

I comuni adottano misure volte alla salvaguardia e alla promozione della loro lingua autoctona. Comuni

Art. 15

¹ Il Cantone e i comuni promuovono gli scambi di scolari, classi e insegnanti fra le comunità linguistiche. Scambi fra le comunità linguistiche

² A questo scopo esso può versare sussidi a organizzazioni preposte agli scambi.

IV. Lingue ufficiali e scolastiche dei comuni e dei circoli

Art. 16

¹ I comuni stabiliscono le lingue ufficiali nella loro legislazione secondo i principi della presente legge. Comuni

² I comuni con una quota di almeno il 40 per cento di persone appartenenti ad una comunità linguistica autoctona sono considerati comuni monolingui. In questi comuni la lingua autoctona è la lingua ufficiale del comune.

³ I comuni con una quota di almeno il 20 per cento di persone appartenenti ad una comunità linguistica autoctona sono considerati comuni plurilingui. In questi comuni la lingua autoctona è una delle lingue ufficiali del comune.

⁴ Per la determinazione della quota percentuale di una comunità linguistica fanno stato i risultati dell'ultimo censimento federale. Sono considerate appartenenti alla comunità linguistica romancia o italiana tutte le persone che nella risposta ad almeno una domanda sull'appartenenza linguistica indicano la lingua romancia o italiana.

Art. 17

¹ I comuni monolingui sono tenuti ad usare la loro lingua ufficiale, in particolare nell'assemblea comunale, nelle votazioni comunali, nelle comunicazioni e pubblicazioni del comune, nei rapporti ufficiali con la popolazione e per le insegne di uffici e strade. In caso di insegne private destinate al pubblico deve essere adeguatamente considerata la lingua ufficiale. b) Campo d'applicazione

² I comuni plurilingui sono tenuti ad usare adeguatamente la lingua ufficiale autoctona.

³ I comuni disciplinano i dettagli relativi al campo d'applicazione delle loro lingue ufficiali in cooperazione con il Governo.

Art. 18

2. Lingue scolastiche
a) Disposizioni generali

¹ I comuni disciplinano nella loro legislazione la lingua scolastica di insegnamento nella scuola popolare secondo i principi della presente legge.

² L'assegnazione dei comuni ai comuni monolingui e plurilingui avviene analogamente alle disposizioni sulle lingue ufficiali.

³ Nell'interesse della salvaguardia di una lingua cantonale minacciata il Governo può, su richiesta del comune, autorizzare eccezioni nella scelta della lingua scolastica.

Art. 19

b) Comuni monolingui

¹ Nei comuni monolingui l'insegnamento della prima lingua avviene nella lingua ufficiale del comune. Essi provvedono affinché la prima lingua venga particolarmente curata a tutti i livelli scolastici.

² La determinazione della lingua seconda avviene sulla base dei principi della legge scolastica cantonale.

Art. 20

c) Comuni plurilingui e comuni di lingua tedesca

¹ Nei comuni plurilingui l'insegnamento della prima lingua avviene nella lingua autoctona.

² Nei comuni plurilingui e nei comuni di lingua tedesca, nell'interesse della salvaguardia della lingua autoctona, il Governo può, su richiesta del comune, autorizzare la conduzione di una scuola popolare bilingue.

³ Nei comuni con una quota di almeno il 10 per cento di persone appartenenti ad una comunità linguistica autoctona, nella scuola dell'obbligo devono essere offerti il romancio o l'italiano.

Art. 21

d) Scuole regionali bilingui

Su proposta della corporazione regionale, il Governo può autorizzare sulla base di un concetto la conduzione di una scuola popolare bilingue. Il Cantone può erogare sussidi a queste scuole.

Art. 22

3. Competenza linguistica

Nei comuni monolingui con lingua ufficiale romancia o italiana, nonché nei comuni plurilingui i comuni creano per le persone alloglotte offerte volte all'apprendimento e al miglioramento della competenza linguistica nella lingua autoctona.

Art. 23

4. Aggregazione di comuni / unioni di comuni

¹ Se due o più comuni monolingui e plurilingui si aggregano, si applicano per analogia le disposizioni della presente legge sull'uso delle lingue ufficiali e scolastiche. Per la determinazione della quota percentuale delle persone appartenenti ad una comunità linguistica fa stato il numero complessivo della popolazione residente del nuovo comune.

² Le corporazioni regionali e comunali disciplinano l'uso delle lingue ufficiali ed eventualmente delle lingue scolastiche nello statuto. Essi tengono adeguatamente conto della situazione linguistica dei singoli comuni.

Art. 24

¹ Il passaggio da un comune monolingue ad un comune plurilingue e viceversa, nonché il passaggio da un comune plurilingue ad un comune di lingua tedesca sono soggetti a votazione popolare. Una relativa proposta presuppone che la quota delle persone appartenenti alla comunità linguistica autoctona sia scesa al di sotto del 40 per cento in caso di passaggio da un comune monolingue ad un comune plurilingue e al di sotto del 20 per cento in caso di passaggio da un comune plurilingue ad un comune di lingua tedesca.

5. Cambiamento della lingua

² Un cambiamento della lingua è considerato accettato se in caso di passaggio da un comune monolingue ad un comune plurilingue la maggioranza e in caso di passaggio da un comune plurilingue ad un comune di lingua tedesca due terzi dei votanti, dedotti i suffragi in bianco e nulli, approvano il cambiamento.

³ Le decisioni su cambiamenti della lingua necessitano dell'approvazione del Governo.

Art. 25

¹ I circoli composti da comuni monolingui con medesima lingua ufficiale sono considerati monolingui. In questi circoli la lingua ufficiale è la lingua ufficiale dei comuni che ne fanno parte.

Circoli

² I circoli composti da comuni con lingue ufficiali diverse rispettivamente comuni plurilingui sono considerati plurilingui. Le lingue ufficiali di questi circoli sono tutte le lingue ufficiali dei comuni che formano il relativo circolo.

³ Per procedure civili e penali dinanzi al presidente di circolo trovano applicazione per analogia le disposizioni sui tribunali distrettuali.

⁴ I circoli disciplinano i dettagli relativi al campo d'applicazione delle loro lingue ufficiali in cooperazione con il Governo.

V. Disposizioni finali

Art. 26

Le seguenti leggi sono modificate come segue:

Modifiche del diritto previgente

1. Legge sul Gran Consiglio (LGC) dell'8 dicembre 2005

Art. 45

Abrogato

2. Codice di procedura civile del Cantone dei Grigioni (CPC) del 1° dicembre 1985

Art. 48a

Lingue
giudiziarie

Le lingue giudiziarie si conformano alla legge cantonale sulle lingue.

3. Legge sulla giustizia penale (LGP) dell'8 giugno 1958

Art. 101a

Lingue
giudiziarie

Le lingue giudiziarie si conformano alla legge cantonale sulle lingue.

4. Legge sulla giustizia amministrativa nel Cantone dei Grigioni (Legge sul Tribunale amministrativo, LTA) del 9 aprile 1967

Art. 20

Le lingue giudiziarie si conformano alla legge cantonale sulle lingue.

5. Legge sulla promozione della cultura (LPCult) del 28 settembre 1997

Art. 2 cpv. 1

¹ Il Cantone può appoggiare con sussidi una tantum comuni, altri enti di diritto pubblico, istituzioni e privati nel loro impegno atto a promuovere la produzione e la mediazione culturale, nonché la ricerca e la cura dell'eredità culturale.

Art. 3 lett. c

Abrogata

Art. 6 cpv. 1

¹ Il Cantone può appoggiare con sussidi annui ricorrenti istituzioni pubbliche e private, associazioni mantello cantonali operanti nei settori della cultura, nonché della ricerca culturale, purché le stesse svolgano un compito rilevante a livello cantonale o rivestano importanza sovraregionale. La concessione dei sussidi può essere subordinata all'assolvimento di obblighi per prestazioni.

Art. 12 cpv. 1 e 2

¹ Abrogato

² Il Cantone può organizzare, allo scopo di promuovere la produzione culturale professionale, concorsi per l'aggiudicazione di borse di studio non vincolate e la commissione di opere e può adottare misure atte a promuovere le arti.

Art. 27

Le disposizioni sulle lingue ufficiali e scolastiche dei comuni non si applicano a decisioni di comuni prese prima dell'entrata in vigore della presente legge o a fattispecie verificatesi prima di questa data.

Disposizione
transitoria

Art. 28

Gli atti legislativi comunali e di circolo, nonché gli statuti delle unioni di comuni devono essere adeguati alle nuove prescrizioni entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Adeguamento di
atti legislativi
comunali

Art. 29

¹ La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.

Referendum ed
entrata in vigore

² Il Governo stabilisce l'entrata in vigore della presente legge.

Votare è più facile di quanto si pensi!

Se la domenica di votazione dovesse essere assente o non potesse recarsi alle urne, ha le seguenti possibilità per votare:

1. Votazione anticipata

Anche nel suo Comune durante almeno due dei quattro giorni che precedono il giorno della votazione ha l'opportunità

- di recarsi alle urne
oppure
- di consegnare la scheda di voto in busta chiusa presso un ufficio del Comune.

2. Votazione per corrispondenza

La necessaria documentazione (busta di trasmissione, busta per le schede) Le viene spedita automaticamente dal Comune. La busta di trasmissione o la carta di legittimazione deve assolutamente essere **firmata** da Lei, in caso contrario il Suo voto è nullo.

In seguito ha due possibilità di votare per corrispondenza: consegnare la busta di trasmissione alla posta oppure imbucarla in una delle **bucallettere dell'amministrazione comunale designate dal Comune**.

La sua cancelleria comunale risponderà a tutte le domande relative alla votazione anticipata e per corrispondenza. Voglia inoltre leggere le pubblicazioni ufficiali.